

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI LVENTURE GROUP S.P.A.



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
CAPO II - COSTITUZIONE	3
ARTICOLO 2 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA	3
Articolo 3 – Verifica della legittimazione all'intervento ed accesso ai locali in cui si l'Assemblea	
ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI	4
CAPO III - DISCUSSIONE	4
ARTICOLO 5 – ORDINE DEL GIORNO	4
ARTICOLO 6 – INTERVENTI E REPLICHE	4
ARTICOLO 7 – POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	5
ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA	5
CAPO IV – VOTAZIONE	6
ARTICOLO 9 – OPERAZIONI PRELIMINARI	6
ARTICOLO 10 – VOTAZIONI	6
CAPO V – CHIUSURA DEI LAVORI	6
ARTICOLO 11 – CHIUSURA DEI LAVORI	6
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	6
ARTICOLO 12 - MISCELLANIEA	6

.*.



CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVenture"), con sede in Via Giovanni Giolitti 34, Roma (il "Regolamento").
- 1.2 Il Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria del _____ 2014, è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e nella sezione "Governance" del sito Internet www.lventuregroup.com.

CAPO II - COSTITUZIONE

ARTICOLO 2 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno il diritto di parteciparvi in base alle applicabili disposizioni normative e regolamentari e allo Statuto.
- 2.2 Possono partecipare all'Assemblea, oltre agli Amministratori, ai Sindaci e ai rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, ove richiesto dal Presidente dell'Assemblea, anche i dirigenti della Società e/o del Gruppo. Sempre ove richiesto dal Presidente dell'Assemblea, possono altresì partecipare all'Assemblea i dipendenti della Società o del Gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la sede sociale in tempo utile.
- 2.4 Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine dei giorno, dà notizia agli Azionisti della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

ARTICOLO 3 - VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

- 3.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dei lavori assembleari, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale, oltre all'apposita certificazione rilasciata a norma delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 3.3 Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 3.4 Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 3.5 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.



3.6 Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto disposto nel successivo punto 4.2, nei locali in cui si svolge la riunione assembleare non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI

- 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, altrimenti, altra persona designata dagli intervenuti, in base al numero di voti posseduti (il "Presidente dell'Assemblea").
- 4.2 Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nella redazione del verbale. Il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 4.3 Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci.
- 4.4 Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4.5 Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
- 4.7 Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale dagli stessi rappresentata.
- 4.8 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 4.9 Il Presidente dell'Assemblea, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

CAPO III - DISCUSSIONE

ARTICOLO 5 – ORDINE DEL GIORNO

5.1 Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 4.4 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

ARTICOLO 6 - INTERVENTI E REPLICHE

6.1 Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.



- 6.2 I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte in ordine agli argomenti all'ordine del giorno. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 6.3 Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
- 6.4 A tal fine il Presidente dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, comunque non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e complessità degli argomenti in discussione, del numero di richieste di intervento, di eventuali domande formulate dagli Azionisti prima dell'Assemblea e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea può invitare l'intervenuto a concludere nei due minuti successivi.
- 6.5 Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 4.4 del Regolamento, gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società o delle società del Gruppo rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi all'ordine del giorno, salvo che differenti modalità di risposta siano ritenute più opportune dal Presidente dell'Assemblea, avvalendosi se del caso di un Ufficio di Presidenza appositamente costituito.
- 6.6 Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica della durata massima di due minuti.
- 6.7 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

ARTICOLO 7 - POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 7.1 Al Presidente dell'Assemblea compete di assicurare il mantenimento dell'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto e ordinato svolgimento dei lavori.
- 7.2 A tal fine, il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente dell'Assemblea e di cui al precedente paragrafo 6.4.
- 7.3 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nei casi di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
- 7.4 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 7.5 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

- 8.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza nel corso della quale il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un periodo di tempo non superiore a tre ore.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea non si opponga, può decidere di aggiornare l'adunanza in ogni altro caso in cui ne



sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente giorno, ora e luogo per la prosecuzione dei lavori.

CAPO IV – VOTAZIONE

ARTICOLO 9 – OPERAZIONI PRELIMINARI

- 9.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli eventuali esclusi a norma dell'articolo 7 del Regolamento.
- 9.2 Il Presidente dell'Assemblea può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10 - VOTAZIONI

- 10.1 Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
- 10.2 Ultimata la votazione ed effettuati gli scrutini, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.
- 10.3 Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il Presidente dell'Assemblea potrà altresì stabilire che le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione ed in tal caso potrà richiedere l'assistenza anche di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.
- 10.4 Gli Azionisti che votano contro o che si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

CAPO V - CHIUSURA DEI LAVORI

ARTICOLO 11 – CHIUSURA DEI LAVORI

11.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12 - MISCELLANEA

- 12.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli Azionisti intervenuti.
- 12.2 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e di legge e dello Statuto.